

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Identificativo documento	MOG231_PG_03
Versione	ED_03
Data Approvazione	
Redatto da	
Verificato	
Approvato	

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto	
REV_00		Prima emissione	
REV_01		Aggiornamento	
REV_02		Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 231/01 dal: - D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 "Misure	



urgenti per impianti di interesse strategico nazionale";

- D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere";
- D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 103 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione obblighi derivanti da dell'Unione europea e da procedure infrazione е pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano":
- D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 09 ottobre 2023 n. 137 (c.d. Decreto Giustizia), "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale



	della magistratura e della pubblica
	amministrazione".
	Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 231/01 da:
REV_03	- L. 22 gennaio 2024 n.6, "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale"; - D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; - D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111"; - Legge n. 90 del 28 giugno 2024, "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"; - L. 08 agosto 2024 n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".



INDICE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	.2
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persor giuridiche, società ed associazioni	
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo qua possibile esimente della responsabilità da reato	. 4
2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ "PAN S.R.L."	13
2.1 La natura aziendale e le sue attività	13
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELL'APPOSITA SEZIONE MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELL SOCIETÀ "PAN S.R.L."	LA
3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	22
3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello	23
3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio rea individuati ex D.lgs. 231/2001 e l.n. 190/2012	
3.4 Funzione del Modello	47
3.5 Struttura del Modello	49
3.5.1. La Sezione Anticorruzione e Trasparenza	51
3.6 Aggiornamenti normativi.	54
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELL CORRUZIONE E LA TRASPARENZA	
4.2 Requisiti	72
4.2 Nomina, durata e revoca	74
4.3 Compiti ed attribuzioni	75
4.4 Poteri	77
4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni	78
4.5.1 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi	78
4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	78
4.7 Flussi informativi verso l'Amministratore Unico	79
4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	79
4.9 R.P.C.T. e i rapporti con l'ODV	80



5. IL WHISTLEBLOWING	82
5.1 Ambito applicativo oggettivo	83
5.2 Ambito applicativo soggettivo	85
5.3 I canali di segnalazione	86
6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	90
6.1 Formazione del personale	90
6.2 Informativa a collaboratori e partner	91
6.3 Contenuti della formazione ed informazione	91

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (nel prosieguo anche "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 -e recentissimamente modificato come meglio descritto nel par. 3.6 "Aggiornamenti normativi"-, ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità' Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche



internazionali sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26, la punibilità dell'Ente che "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

La ratio della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 va individuata nella possibilità di estendere la responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.



Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10), che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

Ancora, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interdizione dell'attività dell'ente, può essere disposta –in luogo dell'applicazione della sanzione- la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorrano determinate condizioni (art. 15).



La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede per la Società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

- a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:



- 1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- 6. prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. art. 6 modificato dal D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri



competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

1.3 La normativa anticorruzione ed il sistema di prevenzione ivi contemplato

Con la Legge 6.11.2012 n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state emanate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Con essa il legislatore ha introdotto una specifica normativa finalizzata a definire in modo organico e sistematico misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.



In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico.

L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di soft law, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

In attuazione della L.190/2012 è stato approvato (Delibera n. 72 dell'11 settembre del 2013) da parte dell'allora Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT), oggi ANAC, il Piano Nazionale Anticorruzione (anche P.N.A.).

Esso si propone la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi generali e le linee guida per l'implementazione delle disposizioni anticorruzione interne, in adempimento dell'obbligo sulle stesse gravante di adottare un programma in cui fissare le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.



Detto obbligo, in particolare, spetta anche agli Enti pubblici economici ed ai soggetti a questi equiparati ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis L. 190/2012 introdotto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che il Piano "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", nonché a norma del medesimo art. 1, comma 60.

Il P.N.A. è stato successivamente aggiornato dall'ANAC con:

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione 2016",
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva del "Piano Nazionale Anticorruzione 2018"
- con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", col quale l'Autorità ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo;
- con Delibera n. Con Delibera n.7 del 17.01.2023 di approvazione del PNA 2022.



1.4 La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 degli Enti Pubblici Economici e la prevenzione della corruzione ex l.n. 190/2012 – La Delibera ANAC n. 1134 08.11.2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 co. 2-bis l.n. 190/2012 (comma inserito dall' art. 41 co. 1 lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) "Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione".

Da una lettura congiunta della normativa anticorruzione con quella sulla responsabilità da reato degli enti si evince che anche gli Enti pubblicistici con finalità economiche e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni



"sarebbero tenuti" all'adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 all'interno dei propri sistemi gestionali.

Già il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

L'aggiornamento 2016 al P.N.A., adottato con delibera A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016, prevede -per gli enti pubblici economici- per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, che dall'art. 41 D.Lgs. 97/2016 si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, I. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della I.n 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Nei casi in cui a tali soggetti non si applichi il D.Lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della I. 190/2012 e s.m.i.



L'ANAC in data 24 marzo 2017 ha, inoltre, elaborato uno schema di Linee guida – relativo all'"Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" – allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs n. 97 del 2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di alla L. n. 190 del 2012 e al D. Lgs n. 33 del 2013.

Dalle suddette Linee guida si evince espressamente che confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il D. Igs n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, includendoli tra i soggetti tenuti ad applicare la medesima disciplina valida per le pubbliche amministrazioni, "in quanto compatibile" (art. 2-bis, co. 2, lett. a) del D. Lgs n. 33 del 2013).

Inoltre, con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", sostitute delle precedenti ma con le quali risulta confermata la precedente impostazione.

In tali Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della I. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del presente PNA (cfr. § 3. "Ambito soggettivo"), dal



quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

Le Linee guida in questione hanno, tra le altre cose:

- confermato l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico, anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, e alle società in house in quanto a tutti gli effetti intese come società controllate;
- previsto un elenco di attività di pubblico interesse, quali esercizio di funzioni amministrative, attività di pubblico servizio, attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- confermato la natura integrativa al Modello 231, eventualmente adottato dall'Ente, delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- confermato il coordinamento tra RPCT e OdV, anche in fase di elaborazione delle misure di prevenzione;
- posto l'accento sull'importanza della formazione sui temi sia dell'anticorruzione che della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01;
- Avvalorato l'utilità di adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;



Previsto che lo stesso soggetto possa ricoprire sia il ruolo di RPCT che di RT escludendo, però, che il RPCT possa far parte dell'OdV.

Non da ultimo, si colloca in una linea di continuità con i precedenti P.N.A. adottati dall'A.N.A.C., anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera n.1.064 del 13 novembre 2019: le Pubbliche Amministrazioni così come individuate nell'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001. (cfr. pp. 13,14,15 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

2. NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ "PAN S.R.L."

2.1 La natura aziendale e le sue attività

La Società PAN S.r.I. (d'ora innanzi anche "Società", "Ente" o "Pan") in forza di autorizzazioni o concessioni da parte del Comune di Panni (Fg), gestisce servizi pubblici economici di competenza comunale. Nello specifico:

- servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata con le modalità del "porta a porta", e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori oltre alla pulizia e manutenzione delle aree a verde pubblico del comune;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato e gestione lampade votive del cimitero comunale;
- 3) servizio di mensa scolastica.



Inoltre, la Società gestisce la Residenza Socio-Sanitaria-Assistenziale (RSSA) "Santa Maria Stella", struttura destinata all'accoglienza ed assistenza delle persone prevalentemente anziane non autosufficienti.

2.2 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1.1 Il contesto esterno in cui opera Pan Srl

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività



dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Pertanto, nell'ambito dell'attività di mappatura condotta si è proceduto ad esaminare in primis il contesto esterno all'Ente.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività dell'Ente individuandolo nei territori della Provincia di Foggia ad alto tasso di criminalità (soprattutto organizzata).

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Secondo quanto riportato, in particolare, nella Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento riguardante "l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia" nel secondo semestre dell'anno 2019, emerge che "per la criminalità organizzata pugliese è prevedibile che le consorterie attenueranno le tradizionali attività di "controllo" del territorio d'origine, puntando piuttosto a consolidare il proprio consenso sociale. Se da



un lato, infatti, si può ipotizzare un allentamento delle forme più aggressive di pressione estorsiva ed usuraria, dall'altro è ragionevole ritenere che resti alta l'attenzione verso le imprese in difficoltà finanziaria, presso le quali hanno la possibilità d'intervenire con "provvidenziali" immissioni di liquidità. In questo modo, quella "mafia degli affari", riscontrabile nella società foggiana, nelle mafie garganica e cerignolana, nei clan più autorevoli del barese e nella sacra corona unita del Salento, appare più che mai proiettata al raggiungimento di obiettivi economico-criminali a medio-lungo termine, puntando a consolidare le proprie posizioni in settori nevralgici dell'economia regionale. In tal senso, il comparto agro-alimentare e quello della mitilicoltura risultano fortemente vulnerabili, sia a fini di riciclaggio, sia con riferimento alle frodi e alla sofisticazione alimentare, non ultimo al conseguimento di erogazioni pubbliche. E ciò maggiormente in aree, come quella del Parco Nazionale del Gargano, in cui, anche prima dell'emergenza coronavirus, sono stati registrati eventi indicativi di un "interesse" da parte dei gruppi criminali del luogo ad "investire" nel settore. Altri ambiti tipicamente a rischio sono quelli legati al comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, tenuto conto che lo spiccato interesse della criminalità organizzata verso tali settori potrebbe essere incrementato dal deficit economico-finanziario causato dai blocchi imposti per frenare il contagio. Restano esposti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con quello dei rifiuti speciali di provenienza ospedaliera che assume una particolare rilevanza. Non va poi trascurata la questione della gestione degli appalti pubblici che verranno affidati in conseguenza dell'epidemia, in una regione come la Puglia in cui, tra il 2018 ed il 2020, sono stati sciolti per mafia ben otto consigli comunali. Come avviene in ogni fase di recessione e di crisi economico-occupazionale, non si esclude, infine, la possibile recrudescenza



dei reati predatori, anche per la presenza di una delinquenza comune le cui connotazioni di efferatezza e specializzazione l'hanno resa tra le più pericolose a livello nazionale".

Con riguardo alla criminalità pugliese, l'analisi dei fenomeni criminali rileva che a fronte di situazioni, tutto sommato di stallo, registrate nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, la provincia di Foggia è risultata quella in cui, ancora una volta, il fenomeno mafioso ha manifestato le forme più acute di violenza e aggressività. Tra le iniziative adottate, particolarmente significativa è stata l'attivazione della Sezione Operativa della DIA di Foggia (inaugurata il 15 febbraio 2020).

Di particolare rilievo sono, quindi, gli aspetti che attengono alle irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei servizi che, nella generalità



dei casi, si concretizzano in forme di controllo nella fase di presentazione alle gare, nella presenza all'interno delle compagini societarie delle aziende assegnatarie di soggetti direttamente legati alla criminalità e nel ripetuto affidamento degli appalti alle medesime ditte. Ciò ha trovato riscontro anche nei recenti provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali.

Peraltro, l'eterogeneità dei settori della pubblica amministrazione contaminati, in una regione come la Puglia, in cui, tra il 2018 ed il 2020, sono stati sciolti per mafia ben otto consigli comunali, danno la misura del livello d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Emblematiche, al riguardo, le vicende poste a fondamento della pronuncia, del 17 settembre 2019, da parte del Consiglio di Stato sullo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano per infiltrazioni mafiose. Tra gli episodi più eclatanti posti alla base dello scioglimento, la Commissione di accesso ha evidenziato il lancio, durante la festa patronale del 2016, di una mongolfiera dedicata a un personaggio del luogo, esponente di spicco del clan PARISI, ucciso il 13 gennaio 2008. Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale circostanza, è un "episodio centrale" nell'economia della decisione di scioglimento e non può essere minimizzato. Quella mongolfiera, secondo i giudici, ha un "significato altamente simbolico", perché fu fatta alzare in volo "alla chiusura se non al culmine della giornata di festa...Dagli atti si ricava che il volo della mongolfiera fosse stato sì programmato dal comitato organizzatore e che la famiglia...si sia offerta di "sponsorizzarlo", pagandone i costi, in cambio della possibilità di scegliere la scritta", nella quale era chiaro il riferimento al defunto pregiudicato celebrato accanto al santo patrono. Inoltre, il Consiglio di Stato stigmatizza le reazioni degli amministratori locali, le cui dichiarazioni alla stampa locale sono state



finalizzate a minimizzare l'accaduto o addirittura a solidarizzare con la famiglia. Insieme al caso della mongolfiera, hanno pesato sulla decisione di scioglimento numerose irregolarità amministrative rilevate nella gestione degli appalti comunali che per il Consiglio di Stato "esprimono un significato indiziario" del condizionamento mafioso. Si va dal cantiere di lavori pubblici supervisionato da un pregiudicato per traffico di stupefacenti, parente di un consigliere comunale, a un appalto affidato con modalità piuttosto discutibili, in quanto il sorteggio - osserva la sentenza – aveva "favorito proprio una impresa già da tempo "gradita" all'amministrazione e facente capo a un soggetto con precedenti di polizia", che aveva avuto alle sue dipendenze il fratello del pregiudicato celebrato con la mongolfiera.

La Relazione, poi, riporta delle tabelle riepilogative nelle quali vengono riportati i soggetti denunciati/arrestati e i reati denunciati nel periodo 2015/2019 nel territorio pugliese.

In particolare, tra l'anno 2015 e il 2019 si sono registrati 436 denunce/arresti e 111 denunce per reati di corruzione/concussione.

Va altresì segnalato il non soddisfacente Corruption Perceptions Index evincibile dal Report di Transparency international 2018, secondo cui il nostro Paese è classificata soltanto al 53° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 52 su 100.

I dati esaminati, pertanto, sottolineano la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera l'Ente che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.



2.1.2 Il contesto interno. L'assetto organizzativo e le attività dell'Ente


L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

La composizione di Pan Srl risulta caratterizzata da un unico socio individuato nel Comune di Panni (FG) che detiene l'intero capitale sociale e un amministratore unico nonché legale rappresentante della società.

Il sistema di governance dell'Ente è illustrato nel relativo organigramma di seguito riportato, nel quale sono rappresentate le diverse funzioni responsabili che ne caratterizzano la struttura operativa.



"Pan s.r.l. unipersonale "SCHEMA ORGANIGRAMMA"





3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELL'APPOSITA SEZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ "PAN S.R.L."

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica la Società ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati sopra menzionati.

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

- Le Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 aggiornate a giugno 2021;
- 2. Per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed



integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003 ed alla UNI 45001:2018 e le Linee di indirizzo - INAIL 2023 - per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01.

- Le Linee Guida per l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) del Settembre 2014 giudicate adeguate dal Ministero della Giustizia con nota del 25 settembre 2014;
- 4. Le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", DELIBERA ANAC 1134/2017, per ciò che concerne gli aspetti connessi all'integrazione tra D.Lgs. 231/2001 e l.n. 190/2021;
- 5. UNI ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione per gli aspetti connessi ai reati in materia corruttiva;
- 6. Per gli aspetti connessi ai reati tributari, le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 216816/20.

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello

Nel processo di elaborazione del proprio Modello, la Società si è attenuta – come innanzi detto – alle Linee Guida Confindustria, le quali delineano la



fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti imprescindibili fasi:

- a) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- b) Analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- c) Valutazione dei controlli preventivi eventualmente già adottati dalla Società e, se necessario, la loro revisione o adeguamento, ovvero l'individuazione di quelli non ancora previsti ma reputati indispensabili al fine della prevenzione dei rischi-reato.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:

- L'identificazione dei rischi, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
- 2. La valutazione e la ponderazione dei rischi, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 "Gestione del rischio



- Principi e linee guida", finalizzata a stabilire per ciascun processo individuato il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
- 3. La messa a punto di un sistema di organizzazione, gestione e controllo dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (individuate tra quelle già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dalla Società, ovvero implementate ex novo) che regolamentano le attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà della società PAN s.r.l. nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi – I processi aziendali a rischio reato individuati ex D.lgs. 231/2001 e l.n. 190/2012

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001 e l.n. 190/2012, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita Relazione di Analisi facente parte integrante del Modello (**Doc. 6**), hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato.

L'attività ha avuto, dunque, come prima finalità quella di circoscrivere e censire le aree dell'Ente in seno alle quali si collocano i processi che possono dar luogo, in via ipotetica, tanto a fenomeni di cattiva amministrazione rilevanti ex l.n. 190/2012, quanto a fenomeni criminosi potenzialmente rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.



Nel procedere in tal senso si è partiti dallo spunto offerto dall'art. 1, comma 16 della I. n. 190/2012, e dalle indicazioni contenute nel PNA 2019.

Esse sono identificate nei procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi D. Lgs. 50/2016), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tali indicazioni, dal canto loro, sono state recepite dal P.N.A. il quale, prendendo spunto dall'appena richiamata norma dell'art. 1, comma 16 L. 190/2012, ha definito delle macro-aree che devono essere obbligatoriamente sottoposte al vaglio di ciascuna Amministrazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. (cfr. tabella 3 – Elenco delle principali aree a rischio contenuta nell'ALL. 1 al PNA 2019)

Si tratta, in particolare, degli ambiti riportati nella tabella che segue.

AREE A RISCHIO GENERALI						
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera	Aree	di	rischio	generali	-



	giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
AREA	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
AREA	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione progressione del personale)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
AREA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA



		(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
AREA	Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
ARE	E DI RISCHIO SPECIFICHE PER AZIENDE E NAZIONALE	D ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
AREA	Attività libero professionale	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016
AREA	Liste di attesa	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016
AREA	Rapporti con soggetti erogatori	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016
AREA	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016
AREA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Aree di rischio specifiche – Parte I- SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV- SANITA' del PNA 2016

Premesso ciò, con riguardo alla specifica realtà di Pan Srl si è dovuto stabilire quali delle suddette aree siano effettivamente rinvenibili nel contesto dell'Ente



e delle sue attività istituzionali e se vi siano altri settori, non contemplati nelle previsioni normative succitate ma altrettanto rilevanti nell'ottica dei rischi corruttivi ascrivibili all'Ente, che vanno necessariamente identificati nell'ottica del presente Piano.

Tenuto conto delle connotazioni organizzativo-funzionali, oltreché della *mission* dell'Ente, oggetto di autovalutazione da parte del RPCT, si è, dunque, ricavato che nell'architettura di quest'ultimo sono senz'altro rintracciabili le aree:

- √ "Acquisizione e gestione del personale";
- √ "Contratti pubblici";
- ✓ "Liste di attesa";
- √ "Rapporti con soggetti erogatori";
- ✓ "Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero".

A queste vanno aggiunti ulteriori settori che, in considerazione delle specifiche tipologie di attività svolte dall'Ente e delle loro implicazioni con i soggetti-portatori di interessi che con lo stesso entrano in relazione, inglobano le aree "generali" indicate dall'Autorità.

I risultati appena riferiti sono riassunti nella seguente tabella.

NUMERO	PROCESSO
P.01	AMMINISTRATIVO
P.02	FINANZIARIO



NUMERO	PROCESSO
P.03	APPROVVIGIONAMENTI
P.04	COMMERCIALE
P.05	EROGAZIONE DEI SERVIZI
P.06	SISTEMI INFORMATIVI
P.07	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
P.08	SICUREZZA SUL LAVORO
P.09	GESTIONE AMBIENTALE

* * *

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.Lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue.

FAMIGLIE	REATI		
F.1 – <u>Reati nei rapporti</u>	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis		
<u>con la P.A.</u>	c.p.)		
Art. 24 "Indebita •	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o		
percezione di erogazioni,	altre erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)		
truffa in danno dello Stato,	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)		
di un ente pubblico o	Turbata libertà del procedimento di scelta del		
dell'Unione Europea o per	contraente (art. 353 bis c.p.)		



FAMIGLIE	REATI
il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"	 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
F.2 – Delitti in materia informatica Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"	 Estorsione (art. 629, co.3, c.p.) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di



FAMIGLIE	REATI
	 apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)
F.3 – <u>Reati in materia di</u>	 Associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6,
<u>criminalità organizzata</u>	c.p.)
Art. 24-ter "Delitti di	 Associazione per delinquere diretta alla
criminalità organizzata"	commissione di delitti contro la libertà individuale e
	in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co.
	6, c.p.)Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art.
	 Associazioni di tipo matioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)
	 Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso
	• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter
	c.p.)
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di
	estorsione (art. 630 c.p.)
	 Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
	 Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5,
	c.p.p.)
F.4 - Concussione e	• Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)
<u>corruzione</u>	 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.
Art. 25 "Peculato,	314 bis c.p.)
concussione, induzione	 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316



FAMIG	GLIE	REATI
indebita a promettere corruzione"	dare o utilità,	c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno e ingiustamente condannato alla reclusione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.) (art. 321 c.p.) Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'artt. 319) (art. 321 c.p.) Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) (art. 321 c.p.) Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 riferito all'art. 319-bis c.p.) (art. 321 c.p.)
		 Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (riferito all'art. 320 c.p.) (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)



FAMIGLIE	REATI
	 Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
F.5 – Falsità in monete e segni distintivi Art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"	 Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bolo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
	 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



FAMIGLIE	REATI
F.6 – <u>Delitti contro</u> <u>l'industria ed il</u> <u>commercio</u> Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"	 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o
	denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
F.7 – Reati societari Art. 25-ter "Reati societari"	 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010) Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)



FAMIGLIE	REATI
	 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 ex D.Lgs. 19/2023)
F.8 - <u>Terrorismo</u>	Associazioni con finalità di terrorismo anche
Art. 25-quater "Delitti con	internazionale o di eversione dell'ordine
finalità di terrorismo o di	democratico (art. 270-bis c.p.)
eversione dell'ordine	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
democratico"	 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies. 1 c.p.) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 c.p.) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
	 (art. 280-bis c.p.) Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)



FAMIGLIE	REATI
	 Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999
F.9 – <u>Pratiche di</u> mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
F.10 – Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"	 Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
	• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)



FAMICUE	DE 471
FAMIGLIE	REATI
F.11 – <u>Abusi di mercato</u> Art. 25-sexies "Abusi di mercato"	 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)
F.12 – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"	 Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co.3 c.p.)
F.13 — Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"	 Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1)
F.14 – Delitti in materia di strumenti di pagamento	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
diversi dai contanti Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"	 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.)



FAMIGLIE	REATI
diritto d'autore Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"	economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-
F.16 – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	 octies I. 633/1941) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
F.17 – <u>Reati ambientali</u> Art. 25-undecies "Reati ambientali"	 Inquinamento ambientale (art. 452 - bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies c.p.) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)



FAMIGLIE REATI Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006) Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992) Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, I. 549/1993) Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) 18 - Impiego Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di immigrati irregolari di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, Art. 25-duodecies revocato e annullato, aggravata dal numero "Impiego di cittadini di superiore a tre, dalla minore età. paesi terzi il cui soggiorno sottoposizione a condizioni lavorative di particolare è irregolare" sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.



FAMIGLIE	REATI
F. 19 — <u>Razzismo e</u> <u>xenofobia</u> Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia	 12, co. 3, 3- bis e 3- ter, d.lgs. 286/1998) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998) Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)
F.20 — <u>Reati Transnazionali</u> Art. 10 L. 146/2006	 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) Traffico di migranti (Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (378 c.p.)
F.21 – Reati Sportivi Art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" F.22 – Reati Tributari	 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 l.n. 401/1989) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
Art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari"	 altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);



FAMIGLIE	REATI
	 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)
F.23- Contrabbando 25-sexiesdecies	 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nelle zone extra - doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nel depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43);
	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.)



FAMIGLIE	REATI
• F.24 – Delitti contro il	contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43); Atri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43).
F.24 — Delitti contro il • patrimonio culturale • 25-septiesdecies	
	Ricettazione di beni culturali (art. 518 – quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 – octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 – novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518 – decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 – undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 – duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518 – quaterdecies c.p.).
F.25 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e	
saccheggio di beni culturali e paesaggistici 25 - duodevicies	paesaggistici (art. 518 – terdecies c.p.)

* * *



Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali:

PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.01 – Amministrativo	 Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; Art. 24-bis- Delitti in materia informatica; Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; Art. 25 – Concussione e corruzione; Art. 25-ter – Reati societari; Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale; Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
P.02 – Finanziario	 Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; Art. 25 – Concussione e corruzione; Art. 25-ter Reati societari; Art. 25-octies – Ricettazione, Riciclaggio ed Autoriciclaggio; Art. 25-decies – Dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria; Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.



PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.03 – Approvvigionamenti	 Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata; Art. 25 – Concussione e corruzione; Art. 25-ter – Reati societari; Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; Art. 25-octies – Ricettazione, Riciclaggio ed Autoriciclaggio; Art. 25-undecies- Reati ambientali; Art. 25 terdecies- Razzismo e Xenofobia; Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
P.04 Commerciale	 Art. 24- reati contro la P.A.; Art. 24 ter- Reati in materia di criminalità organizzata; Art. 25- concussione e corruzione; Art. 25 septies- Omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; Art. 25 undecies- Reati ambientali; Art. 25 quinquiesdecies- Reati tributari.
P.05 – Erogazione Servizi	 Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; Art. 24-bis – Delitti in materia informatica; Art. 25 – Concussione e corruzione; Art. 25 ter- Reati societari; Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio; Art. 25 undecies- Reati ambientali; Art. 25 quinquiesdecies- Reati tributari.
P.06 – Sistemi Informativi	 Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.; Art. 24-bis – Delitti in materia informatica; Art. 25 novies- Delitti in materia di diritto d'autore.



PROCESSI	FAMIGLIE DI REATI
P.07– Risorse Umane	Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;
	Art. 24-bis – Delitti in materia informatica;
	 Art. 24-ter – Reati in materia di criminalità organizzata;
	 Art. 25 – Concussione e corruzione;
	 Art. 25-ter- Reati societari;
	 Art. 25- quinquies- Delitti contro la personalità indivduale;
	 Art. 25-septies – Omicidio colposo e lesioni
	col-pose in violazione delle norme sulla
	sicurezza sul lavoro;
	 Art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio ed
	autoriciclaggio;
	 Art. 25-duodecies – Impiego di immigrati irregolari;
	 Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia;
	 Art. 25- quinquiesdecies – Reati tributari.
P.08 – Sicurezza sul Lavoro	Art. 24 – Reati nei rapporti con la P.A.;
	 Art. 25 – Concussione e corruzione;
	 ART. 25 septies- omicidio colposo e lesioni
	colpose in violazione delle norme sulla
	sicurezza sul lavoro.
P.09- Gestione ambientale	 Art. 24- Reati nei rapporti con la P.A.;
	Art. 24 ter- Reati in materia di criminalità
	organizzata;
	 Art. 25- Concussione e corruzione;
	 Art. 25-undecies – Reati ambientali.

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi (All. 6) in modo da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.



3.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello organizzativo della società PAN s.r.l. è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività tipiche della Società.

Mediante l'individuazione dei processi a rischio e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo Interno e delle Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- Il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
- 2. L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - Conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della Società;



- Formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale;
- Chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti linee di riporto;
- Chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi a principi in grado di garantire:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio.
 Qualunque attività rientrante nei processi a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - Alle principali fasi dell'operazione;
 - Alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - Ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.
- 2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far si che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo



intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;

- 3. *Individuazione* anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dall'Azienda *di modalità di gestione delle risorse finanziarie* che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- L'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- 6. La formazione e l'informazione rispetto alle attività che presentano rischi;
- 7. **L'attribuzione all'ODV di specifici compiti di vigilanza** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- 8. L'adozione di principi etici: l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli stakeholder, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:



- Parte Generale Doc. 1 che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza (ODV) e detta le linee guida per la formazione in materia;
- Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, che costituisce parte integrante del MOG 231/2012;
- Parte Speciale Doc. 2 predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;
- 4. Codice Etico Doc. 3 contenente i principi che regolamentano le attività sensibili;
- 5. **Sistema Disciplinare Doc. 4** nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne violi i contenuti;
- Analisi dei Rischi Doc. 5 nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.lgs. n. 231/2001, oltre che i documenti che ne attestano i risultati (Mappatura dei processi);
 - ALL. 1 Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi di PAN Srl;
 - ALL. 2.1 Mappatura dei processi e Trattamento dei rischi;
 - ALL. 3 Sezione Speciale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.



3.5.1. La Sezione Anticorruzione e Trasparenza

L'Ente, pertanto, in considerazione della natura pubblicistica della sua partecipazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, ha inteso:

- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e quindi dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato col Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001;
- Nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione che sia anche Responsabile della Trasparenza;
- Adottare, come sezione del PTPC un Piano della Trasparenza;
- Adempiere agli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- Assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati, documenti e informazioni non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e alla totalità delle attività svolte.

Il Piano, da adottarsi mediante approvazione dell'Organo di Indirizzo Politico entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe) è stato predisposto ed aggiornato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC).

Lo stesso è stato indicato anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono ormai che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).



Del resto, la stretta interconnessione tra la materia dell'anticorruzione e quella della trasparenza emerge da più parti.

Già, infatti, la versione originaria del D. Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pone come punto fermo quello della rilevanza del principio di trasparenza nell'ottica di garantire una buona amministrazione (art. 1, comma 2).

Ancor più oggi, a seguito delle importanti modifiche introdotte a siffatto decreto dal D.lgs. 97/2016, la compenetrazione tra i due ambiti è corroborata dalla previsione – a fronte della soppressione esplicita di ogni riferimento al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – dell'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di indicare, in "un'apposita sezione" del P.T.P.C., "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi" delle disposizioni sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 10, co. 1).

Non è, quindi un caso che la versione del P.N.A., triennio 2016-2018, abbia espressamente stabilito che "l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione". Secondo l'ANAC, invero, questa "deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni" (par. 4, pag. 15).

Ciò posto, ne deriva che il Piano Triennale debba essere concepito come un sistema integrato contemplante sia le misure anticorruzione che quelle relative



alla trasparenza, da definirsi, proprio come il presente documento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Per PAN Srl, il PTPC è stato adottato a seguito di relativa predisposizione da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione (RPC),

La stessa è stata indicata anche quale Responsabile della Trasparenza (RT) conformemente alle previsioni normative in materia, le quali prevedono che le due funzioni siano unificate nella stessa persona (art. 1, co. 7 L. 190/2012 sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

L'approvazione e l'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di Pan Srl di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza per evitare e/o rimuovere comportamenti che favoriscano logiche clientelari nella gestione delle attività svolte. Lo sviluppo di precise procedure costituisce lo strumento più adatto a perseguire l'obiettivo suddetto, promuovendo nel contempo l'efficiente funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'Ente nei confronti dei suoi molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT ha inteso favorire l'attuazione di comportamenti ispirati all'etica della responsabilità in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Successivamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 co. 2-bis (comma inserito dall' art. 41 co. 1 lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) L. N. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione nella versione aggiornata approvata dall'ANAC con delibera n. 831 del 3.8.2016, nonché dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche



amministrazioni e degli enti pubblici economici" di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (aggiornate nel 2017 e approvate definitivamente con delibera n. 1134 dell'8.11.2017), Pan ha inteso procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione conforme al D.Lgs. n. 231/2001, integrato – mediante apposita sezione – con le misure anticorruzione ex co. 2-bis art. 1 l.n. 190 del 2012.

In tal modo detta Sezione Anticorruzione del presente Modello sostituisce – aggiornandola – la precedente Sezione Anticorruzione di cui alla richiamata delibera n. 359/2017.

3.6 Aggiornamenti normativi.

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata di recente -nel corso del 2023 e del 2024 - attraverso importanti interventi legislativi che hanno impattato sul testo del decreto, modificandolo.

INTERVENTI NORMATIVI 2023

Un primo intervento normativo si è avuto con il D.L. 05 gennaio 2023 n. 3 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".

Con tale decreto, c.d. "salva ILVA", convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, sono state inserite nel decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del D.L. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01.



Invero, la riforma è intervenuta sull'art. 15 "Commissario Giudiziale" del D.lgs. 231/01, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla lettera a), con riguardo all'ente che svolge attività di pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione sia passibile di provocare un grave pregiudizio alla collettività, ed alla lettera b) per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è stata aggiunta una terza casistica alla lettera b-bis) relativa alle ipotesi in cui l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verificazione di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'amministrazione straordinaria (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

La ratio dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale.



La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'art. 17 "Riparazione delle conseguenze del reato". Ed invero, il nuovo comma 1-bis dell'art. 17 presenta una fondamentale clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque mai applicate sanzioni interdittive a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 D.L. 03 dicembre 2012, n. 207. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver rimediato alle carenze organizzative che hanno favorito la verificazione dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno schema presuntivo, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi sempre idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della procedura atta al riconoscimento strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le "esigenze di continuità dell'attività produttiva" e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Inoltre, il D.L. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'art. 45 co. 3 "Applicazione delle misure cautelari" D.lgs. 231/01, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario



giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa.

Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: "La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".

Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il nuovo comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231 "Sequestro preventivo", il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'art. 104-bis co. 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente:

co. 1-bis.1 che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può dettare le prescrizioni necessarie, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. La norma, tuttavia, ha previsto altresì che tali



disposizioni trovare applicazione qualora non possano prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione. La normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.

co. 1-bis.2, che nel caso in cui tramite i provvedimenti di cui al comma 1bis.1 il Giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività ovvero negato la stessa in sede di istanza di rivalutazione revoca, modifica 0 del sequestro disposto precedentemente, ed abbia fatto ciò nonostante, nel corso della procedura di riconoscimento della caratteristica di stabilimento di interesse strategico nazionale, fossero state applicate misure di bilanciamento, la facoltà di impugnare la decisione ai sensi dell'art. 322bis c.p.p. spetti anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'eventuale appello avverso il provvedimento decide il Tribunale di Roma in composizione collegiale.



Un secondo intervento normativo si è avuta col D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo 2023.

Con tale intervento normativo, è stato inserito un nuovo reato presupposto nella disciplina del D.lgs. 231/01 prevedendo l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei "Reati societari" ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

In particolare, il Decreto, all'art. 55 comma 1 lett. c) prevede che dopo la lettera s-bis) dell'art. 25-ter sia inserita la lett. s-ter) "per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121". La nuova fattispecie di reato (cfr. art. 54 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" D.Lgs. 19/2023) punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, quindi, –al successivo art. 55– la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25-ter viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia



societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1.

La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai profili 231 si conferma al successivo art. 30 del D.Lgs. n. 19/2023, in cui si prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ex Decreto 231, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Un terzo intervento normativo si è avuto con il D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Le regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità



dell'ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ex D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Altro intervento normativo si è avuto con il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 103 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".

Con tale novella, al D.Lgs. 231/2001sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 19 (**Confisca**), dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse



strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

b) all'articolo 53 (**Sequestro preventivo**), comma 1-ter, le parole: "commi 1-bis.1 e 1-bis.2," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies".

Ulteriore rilevante intervento normativo si è avuto con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 09 ottobre 2023 n. 137 (c.d. Decreto Giustizia), "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione".

In sede di conversione, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto intervenendo sugli articoli:

- 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture",
- 25-octies1. "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"



In particolare, la Legge di conversione ha introdotto all'art. 24 le fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Entrambe le fattispecie, quindi, sono volte a tutelare il buon andamento della P.A. rispetto a condotte fraudolente che impediscano o alterino la regolare procedura di una gara (art. 353 c.p.), o, ancor prima, il procedimento che porta alla realizzazione di un bando (art. 353-bis c.p.).

L'Art.25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" è stato stravolto sia nella rubrica che è diventata "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" sia nel testo con l'inserimento del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.) mediante l'inserimento del comma 2-bis (che fa ora riferimento alla commissione del nuovo reato ex art. 512-bis c.p.) e la modifica del comma 3 (che fa ora riferimento ai casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo).

Inoltre, gli emendamenti apportati in sede di conversione hanno mirato a rafforzare gli strumenti di natura penale a tutela dell'ambiente: l'Art.25-undecies "Reati ambientali" ha visto modificati i reati di inquinamento ambientale (Art.452-bis c.p.) e disastro ambientale (Art.452-quater).

Altri interventi normativi che hanno inciso -sia pur in maniera indirettasull'impianto del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

I.n. 05 maggio 2023 n. 50 di conversione, con modificazioni, del
 D.L. 10 marzo 2023, n. 20 recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione



e contrasto all'immigrazione irregolare" (cosiddetto Decreto Cutro).

Il provvedimento ha stabilito disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, l'art. 8 del D.L. 20/2023 ha modificato l'art. 12 c.1 e c.3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.

D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", c.d. "Nuovo Codice dei contratti pubblici" prevede una nuova regolamentazione delle cause d'esclusione.

L'originario Codice appalti (cfr. D.Lgs. 163/2006) annotava, all'art, 38, i c.d. "Requisiti di ordine generale" che poi, al successivo Codice (cfr. D.Lgs. 50/2016), erano denominati "Motivi d'esclusione" (art. 80).



Nel nuovo Codice è stata eseguita un'opera di razionalizzazione e semplificazione distinguendo, fra le cause d'esclusione dovute alla carenza di requisiti d'ordine generale (o "di moralità"), quelle:

- ✓ automatiche (art. 94), in presenza delle quali la Stazione appaltante non gode di alcuna discrezionalità e deve comminare l'estromissione del candidato;
- ✓ non automatiche (art. 95), in presenza delle quali spetta invece alla P.A. valutare l'incidenza e rilevanza di quanto accertato ai fini della partecipazione alla gara e, tra queste fattispecie, ha annoverato anche il caso del "grave illecito professionale" (art. 98).

In tale contesto, ciò che rileva è che, tra le cause d'esclusione automatiche, risulta inserita un'importante novità rappresentata dal fatto che, tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti è stato inserito anche "l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (comma 3, lett. a").

Inoltre, al successivo comma 5 del medesimo art. 94, risulta che sono altresì esclusi "l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (cfr. lett. a co. 5).

Terza (ed ultima) rilevante novità è poi contenuta all'art. 98 "Illecito professionale grave" che configura detta fattispecie anche in presenza di una "contestata o accertata commissione



[.] di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (art. 98, comma 3, lett. h) punto 5).

INTERVENTI NORMATIVI 2024

1. L. 22 gennaio 2024 n.6, "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale".

Tra le altre cose, la legge modifica il reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (reatopresupposto inserito nella fattispecie di cui all'art. 25-septiesdecies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" D.lgs. 231/01). In particolare, al primo comma, dopo le parole "o in parte inservibili o" sono inserite le seguenti ", ove previsto,".

A seguito della modifica apportata dall'art. 2 L.n. 22.01.2024 n. 6 al 1° comma della disposizione in commento la condotta consistente nel rendere in tutto o in parte non fruibile il bene è penalmente rilevante solo "ove prevista" tale fruibilità.

2. D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

L'art. 3 co. 9 D.L. 2.3.2024 n. 19 -convertito con modificazioni in I.n. 29.4.2024, n. 56-, ha introdotto all'art. 512 bis "Trasferimento fraudolento di valori" (facente parte dei reati-presupposto di cui all'art. 25-octies 1. "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori") il vigente 2° comma:

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia,



attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Il reato è di mera condotta ed è integrato dalla fittizia **attribuzione ad altri della titolarità** di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, nel caso in cui l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

3. D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024"Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111".

L'art. 1 co. 1 lett. d) inserisce all'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione "(reato-presupposto previsto all'art.25-quinquiesdecies Reati Tributari) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.».

Premessa la distinzione, contemplata nella disposizione di cui all'art.10-quater cit. tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, in considerazione delle numerose incertezze che permeano la disciplina dell'utilizzo dei crediti d'imposta, il legislatore ha -in tal modo- previsto l'esclusione della punibilità per l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti allorquando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.



4. Legge n. 90 del 28 giugno 2024, "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

La legge ha come obiettivo quello di introdurre e armonizzare un ventaglio molto ampio e variegato di temi legati al mondo della cybersecurity: dalla governance agli obblighi di notifica degli incidenti, dai requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici alle preclusioni per l'assunzione di alcune tipologie di professionalità provenienti dal mondo della cybersecurity pubblica e della sicurezza nazionale, dalla normativa 231 fino all'ampia novella sui reati informatici.

La Legge sulla Cybersicurezza interviene anche sul catalogo dei **reati presupposto**, producendo significativi impatti anche in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 20 "Modifiche al decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231" all'art. 24-bis del Decreto 231 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Al comma 1, le parole: "da cento a cinquecento quote" sono sostituite dalle seguenti: "da duecento a settecento quote".

Quindi, un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote".

Il nuovo comma punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici ex art. 629, comma 3, c.p. con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Il legislatore, attraverso il combinato disposto del co. 3 art. 629 c.p. e del co. 1-bis art. 24-bis del decreto legislativo n. 231/2001, tenta di limitare la



piaga estorsiva discendente, anzitutto, dagli attacchi informatici di tipo ransomware, provando a creare anche un argine al dilagare dei pagamenti dei riscatti richiesti dalle organizzazioni criminali.

Al comma 2, la parola: "615-quinquies" è sostituita dalla seguente: "635-quater.1" e le parole: "sino a trecento quote" sono sostituite dalle seguenti: "sino a quattrocento quote".

Quindi, i riferimenti all'articolo 615-quinquies "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" sono sostituiti con quelli di cui all'articolo 635-quater. 1 "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni".

5. L. 08 agosto 2024 n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

L'art 9 "Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" D.L. 92/2024 introduce il nuovo delitto di cui all'art. 314-bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" il quale cos' recita:



Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

L'intervento normativo interviene anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti, inserendo il delitto suddetto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, ora rubricato "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione". Inoltre:

- all'articolo 322-bis c.p. al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" è inserita la seguente ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili";
- all'articolo 323-bis, primo comma, c.p. dopo la parola:
 "314" è inserita la seguente: ", 314-bis";
- all'articolo 25 D.Lgs. 231/2001, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse.



La nuova fattispecie è stata introdotta al fine di "colmare", in parte, la lacuna di tutela venutasi a creare, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Nordio, con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (la criminalizzazione di tali condotte deriva, infatti, da obblighi comunitari). La novità normativa ha, inoltre, convertito la previsione, contenuta nel D.L. 92/2024, che introduce il richiamo all'art. 314-bis c.p. tra le fattispecie elencate dall'art. 322-bis c.p. ("Corruzione internazionale").

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA.

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità della Società all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche ODV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

1. Autonomia ed indipendenza, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'ODV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento



od opera di qualunque organo o funzione della Società (e, in particolare, dall'organo dirigente);

- 2. Professionalità, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale;
- **3.** Continuità d'azione, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2 Requisiti

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza della Società e la durata in carica nella funzione è subordinata:

- a) Al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina degli amministratori della Società;
- b) All'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;
- c) Alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

* * *



- a) Con riferimento all'onorabilità il componente dell'ODV non deve essere stato condannato:
 - Con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01;
 - 2) Con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, il componente dell'ODV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovrà:
 - Rivestire incarichi esecutivi o delegati negli Organi di vertice della Società;
 - Svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto della Società;
 - 3) Intrattenere rapporti di affari con l'Organizzazione tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - 4) Far parte del nucleo familiare dei componenti degli Organi di vertice o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.



La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dall'Amministratore Unico che nomina il componente dell'Organismo, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica del componente dell'OdV.

4.2 Nomina, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza della società PAN s.r.l. è organo monocratico esterno alla Società.

Esso è istituito con provvedimento dell'Amministratore Unico cui spetta la nomina del componente.

L'Organismo dura in carica tre anni e può essere rinnovato nella sua funzione.

Nell'ottica di garantirne la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'ODV riporta direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza è di competenza dell'Amministratore Unico che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca del componente dell'ODV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.



In caso di revoca o decadenza, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione del/dei componente/i revocato/i o decaduto/i, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza del suo componente.

In tal caso l'Amministratore Unico della Società provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

4.3 Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

4.3.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

- a) L'ODV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.
- b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del



Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso ODV o tenute a sua disposizione.

- c) L'ODV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Società, nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.
- d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'ODV stesso.
- e) L'ODV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.
- f) L'ODV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.



4.3.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

- a) L'ODV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- b) L'ODV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

4.4 Poteri

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ODV:

- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- Dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dall'Amministratore Unico;



- Si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- Può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

4.5.1 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Ferma la continuità di azione l'Organismo di Vigilanza, effettua le proprie attività di controllo con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Di ogni attività viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.



L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).

4.7 Flussi informativi verso l'Amministratore Unico

Con riferimento all'attività di *reporting* l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte all'Amministratore Unico, in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'ODV può essere consultato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico della Società per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Annualmente, poi, l'ODV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia all'Amministratore Unico.

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovranno essere messi a disposizione dell'ODV i documenti attestanti le registrazioni indicate in ogni procedura contenuta nella Parte Speciale del presente Modello, le quali, a loro volta, sono documenti probanti le attività svolte da ogni Funzione responsabile delle attività a rischio.

All'Organismo di Vigilanza, inoltre, dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.



L'ODV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza della Società, Piazza Matteotti 2, Panni, ovvero all'indirizzo e-mail odv@PAN.it

4.9 II R.P.C.T. e i rapporti con l'ODV

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012 "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."



II RPCT:

- redige il Piano, gli aggiornamenti annuali dello stesso e svolge i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, co. 12, lett. b) della l. n. 190/2012);
- elabora la relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14 l. n. 190/2012 e ne assicura la pubblicazione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013).

In applicazione dell'art. 1 co. 7 l.n. 190/2012, PAN, ha affidato il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Si osserva, inoltre, che il P.N.A. approvato con delibera ANAC 831/2016 ha previsto che per le società controllate e gli altri soggetti indicati all'art. 2-bis co. 2 D.lgs. 33/2013, l'obbligo di adottare misure di prevenzione integrative del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, espressamente previsto al co. 2-bis della I. 190/2012, a seguito del recente intervento di modifica, risulta del tutto coerente con la linea interpretativa già suggerita dall'ANAC nella determinazione n. 8 del 2015. In tale determinazione, l'ANAC ha chiarito che considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla I.n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

La stessa Autorità, successivamente, attraverso la delibera n. 8 novembre 2017 ha rivisto le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determina n. 8 del 2015 e del P.N.A. 2016-2018 precisando che "in ragione delle diverse



funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Igs n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo".

Nell'aggiornamento 2018 del PNA l'Autorità ha ribadito che è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. (PNA 2018, pag. 13).

Ulteriori indicazioni sono state altresì fornite nel recentissimo aggiornamento al P.N.A. 2022.

5. IL WHISTLEBLOWING

Come già sopra accennato, una importante novità normativa in ambito di responsabilità amministrativa da reato, si è avuta con il **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24** recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".



Tale normativa, <u>abrogando completamente la precedente disciplina</u>, racchiude in un unico testo normativo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare -e prevenire- la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis. Il nuovo comma prevede, infatti, che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

5.1 Ambito applicativo oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.



Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle



funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

5.2 Ambito applicativo soggettivo

Gli Enti del settore pubblico tenuti ad applicare il D.lgs. 24/2023 sono quelli individuati nell'art. 3:

- ➤ Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ossia qualsiasi soggetto, anche aventi forma societaria: 1) dotato di capacità giuridica; 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,



attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

- Concessionari di pubblico servizio;
- Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- Società in house.

5.3 I canali di segnalazione

Il decreto prevede differenti modalità per poter effettuare la segnalazione. La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

SEGNALAZIONE INTERNA

Così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona



comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto e sono riconducibili a due ordini di ragioni:

- inefficacia/impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;
 - b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;



c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

2. Ragioni d'urgenza, quando:

a. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;



- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità:

- immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni;
- più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (cfr. art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (cfr. art. 12).



Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (cfr. art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

6.1 Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine l'ODV, d'intesa con l'Amministratore Unico, organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

1) Personale responsabile di Funzione e personale con funzioni di rappresentanza della Società:

- a) Corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) Corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) Comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;



d) Incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

2) Altro personale:

- a) Nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;
- b) Informativa in sede di assunzione per i neo assunti;
- c) Comunicazioni di aggiornamento.

6.2 Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner, i consulenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che l'Azienda ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

6.3 Contenuti della formazione ed informazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze alla Società derivanti dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e



nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio del processo in cui gli stessi operano.

6.4 Formazione ed informazione in materia di whistleblowing

PAN SRL al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023, mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione- i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

6.4.1. Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.



A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ai relativi argomenti:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali di comportamento;
- confidenzialità e riservatezza;
- etica ed integrità;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia

5.4.2. Obblighi informativi

PAN SRL prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente.